

PROTOCOLLO di INTESA
fra il Tribunale di Savona, la Procura della Repubblica di Savona
il Consiglio dell'Ordine Forense
e gli Ordini e Collegi Professionali del Circondario di Savona
SULLA DISCIPLINA DELL'ALBO DEI PERITI

Approvato all'udienza del Comitato per l'albo dei periti del 23.10.2019, all'esito di contraddittorio con gli Ordini ed i Collegi professionali

1. Oggetto.

Oggetto del Protocollo è l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei periti iscritti all'albo del Tribunale.

2. Competenza.

Il controllo disciplinare sugli iscritti all'albo è effettuato dal Presidente del Tribunale o da suo delegato.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato di cui all'art. 68 disp. att. c.p.p., presieduto dal Presidente del Tribunale e composto dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense, dal Presidente dell'Ordine, del Collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei periti, ovvero da loro delegati.

3. Procedimento.

Al fine di dare avvio al procedimento disposto dagli artt. 70, 71 e 72 disp. att. c.p.p., ciascun giudice effettua segnalazione diretta al Presidente del Tribunale od a suo delegato nei confronti dei periti che non abbiano ottemperato agli obblighi assunti.

Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato, si applica la disposizione di cui all'art. 52 comma 2 D.P.R. n. 115/2002. In caso di gravi e reiterati ritardi, ne viene anche fatta segnalazione al Presidente del Tribunale od a suo delegato.

Ciascun Giudice può trasmettere al Presidente od a suo delegato copia delle relazioni depositate, nel caso in cui ne ravvisi l'inadeguatezza, a causa di carenze nel merito o nel metodo, al fine di consentire un controllo sulla qualità delle relazioni.

Il Presidente o suo delegato, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti; contesta ove necessario gli addebiti, secondo il procedimento di cui all'art. 71 disp. att. c.p.p. (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito al perito a fornire deduzioni scritte entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandata, con la possibilità di assumere informazioni) e, all'esito, decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame del Comitato.

Nel caso di archiviazione della contestazione, all'interessato non è effettuata alcuna comunicazione.

4. Criteri di giudizio

Nell'irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto e in particolare:

- a. la gravità della mancanza ascritta al perito;
- b. gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- c. la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

5. Cause di giustificazione.

Nel giudizio per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari non possono costituire per il perito cause di giustificazione:

- a. l'allegata ignoranza di norme del codice di procedura penale;
- b. la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento dell'assunzione dell'incarico;
- c. i ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il perito non abbia tempestivamente informato il giudice, eventualmente istando per una proroga del termine.

6. Deliberazione

Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal Presidente o dal suo delegato, il Comitato delibera a maggioranza.

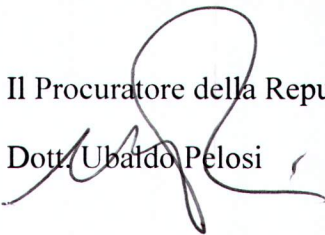
Le sanzioni sono: avvertimento, sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o cancellazione.

I provvedimenti del comitato (di irrogazione della sanzione o di non luogo a provvedere) sono comunicati all'interessato a cura dell'ufficio, all'indirizzo pec risultante dall'albo.

I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell'ufficio, al magistrato che eventualmente abbia segnalato la condotta anomala del perito, nonché al Presidente della Sezione Penale del Tribunale, al Presidente della Corte d'appello, agli uffici dei Giudici Onorari di Pace del circondario e agli Ordini o Collegi di appartenenza del perito.

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Ubaldo Pelosi



Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Lorena Canaparo

